

Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composto:

Dott. Francesco Mannino	Presidente rel.
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott. Umberto Gentili	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al **n.81639** Ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2014, avente come

Oggetto: Responsabilità amministratore s.r.l.

promossa da:

FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AGRICOLA APPIA S.R.L. (p. IVA e c.f.
01479590596), con sede legale in Pontinia, Via della Libertà n.10, Fallimento
dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza n.23 del 12/2/13, in persona del
Curatore dott.ssa Milena Ricci, rappresentata e difesa, in gratuito patrocinio giusto
provvedimento del 27/10/14, dall'Avv. Luigi Fioretti del foro di Latina ed

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5062be88919293c5e83bde6f5a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017
RG n. 81639/2014
Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

elettivamente domiciliato in Roma, via Mancinelli n.65, presso lo studio dell'Avv.
Corrado Romano, giusta autorizzazione del G.D. e come da procura a margine
dell'atto di citazione.

Attore

Contro

GIUSEPPE ANITORI (c.f. NTRGPP57D30I712D), nato a Sezze (LT) il 30/4/57
ed ivi domiciliato nella Via Appia n.21

Convenuto - contumace

All'udienza del 20/12/16 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in
atti e la causa era posta in decisione, con l'assegnazione di termine per il deposito
di comparsa conclusionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. la Curatela del Fall.
AGRICOLA APPIA S.r.l. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale
Giuseppe Anitori, nella qualità di ex amministratore della società fallita.

L'attrice, addebitando al convenuto la responsabilità di avere causato alla
società fallita un deficit patrimoniale con la vendita sottocosto di merci (per
€550.018,00) e di avere effettuato reiterati prelievi di contante senza
giustificazione dal conto corrente bancario della società (per €113.085,07), oltre
che il mancato rinvenimento delle disponibilità liquide (per € 30.480,00) e delle
merci di magazzino (per € 71.100,00), chiedeva l'accertamento della
responsabilità del convenuto e la condanna di quest'ultimo al pagamento, in

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

favore del Fallimento, a titolo risarcitorio, della somma complessiva di € 764.683,07 o di quella che sarebbe stata accertata in corso di causa o da determinare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Pur ritualmente citato, l'Anitori non si costituiva.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. nel termine concesso, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice, all'udienza del 20/12/2016, precisate le conclusioni, la causa era posta in decisione con la concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto Giuseppe Anitori che, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Posto ciò si deve evidenziare che la curatela, come già sopra esposto, ha addebitato all'Anitori di avere causato alla società un danno complessivo di € 764.683,07 ed agisce nei confronti dell'ex amministratore, per ottenere il risarcimento di tale danno.

In via preliminare, deve condividersi l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale sussiste la legittimazione del curatore del fallimento della società a responsabilità limitata all'esercizio, oltre che dell'azione sociale di responsabilità, anche dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nei confronti di amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società a responsabilità limitata cfr. Cass. Civ. n. 17121/10).

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919297c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

In particolare, quanto al rimedio di cui all'art. 2394 c.c. – norma pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata - tale azione, alla quale, in via generale, sono legittimati coloro che siano titolari di crediti nei confronti della società, ancorché non accertati giudizialmente, nel caso di fallimento della società stessa, può essere esercitata in via esclusiva dal curatore, come espressamente previsto dall'art. 2394 *bis* c.c.; in particolare – come evidenziato dalla Suprema Corte - la sostituzione della legittimazione del curatore a quella degli originari titolari non si ricollega alla struttura del processo fallimentare, ma è frutto di una scelta del legislatore volta ad assicurare maggior livello di tutela alla curatela (Cass. n. 10488/1998).

Si deve, poi, evidenziare che l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale. Essa, infatti, origina dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che vengono a gravare sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società. Quindi, sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato; invece, sull'amministratore grava l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919297c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.

In altri termini, con riferimento all'inadempimento dell'amministratore ed ai doveri ed obblighi posti a suo carico, opera la presunzione di colpa inferibile dal generale disposto dell'art. 1218 c.c. onde la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo, spettando, piuttosto, all'amministratore chiamato in responsabilità dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Secondo la curatela, il danno causato dall'Anitori alla società è riconducibile quanto a:

- a) € 550.018,00 alla perdita di patrimonio;
- b) € 71.100,00 al mancato rinvenimento di merci di magazzino;
- c) € 30.480,00 al mancato reperimento delle disponibilità liquide;
- d) € 113.085,07 ad indebiti e reiterati prelievi di contante dal conto corrente societario.

Analizzando le voci di danno sopraindicate, quanto all'importo indicato al punto a), l'attrice ha evidenziato che, a fronte di un attivo pari ad €41.903,00 nel bilancio del 2008, il bilancio 2009 aveva registrato un passivo di **€550.018,00**.

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

Infatti, dall'esame della documentazione acquisita dalla curatela fallimentare e prodotta in giudizio, in particolare dall'esame del bilancio e della allegata nota integrativa relativa all'anno 2009 (ultimo bilancio approvato, non essendo mai stati presentati i bilanci degli anni dal 2009 al 2013), è emerso che nel 2009 la società *in bonis*

- aveva avuto la disponibilità di merci per un valore complessivo di €1.742.717,00 – specificamente
 - € 326.350,00, quale valore delle “Rimanenze di magazzino” alla data del 1/1/2009 (voce C I dello Stato Patrimoniale al 31/12/2008, doc. 2 allegato all'atto di citazione)
 - €1.487.467,00, quale valore della ulteriore merce acquistata (voce B 6 del Conto Economico alla data del 31/12/2009, doc. 2 allegato all'atto di citazione);
- aveva, tuttavia, venduto detta merce sottocosto, essendo stati annotati ricavi soltanto per €1.186.833,00 (voce A 1 del Conto Economico alla data del 31/12/2009, doc. 2 allegato all'atto di citazione).

Detta vendita sottocosto era stata espressamente motivata nella nota integrativa di accompagnamento al bilancio 2009, quale conseguenza della crisi del mondo agricolo.

Quanto all'acquisto di merce per complessivi €1.487.467,00, poi venduta sottocosto, la curatela aveva evidenziato,

- che negli anni precedenti al 2009 la società aveva effettuato acquisti di merce per importi di gran lunga inferiori, in quanto nell'esercizio 2007

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

essi ammontavano ad € 179.305,00 e nel 2008 ad € 424.717,00 (all. 4 dell'atto di citazione e cfr. all. 3 dell'atto di citazione);

- che tale modus operandi dell'amministratore (incrementare in modo superiore alla usuale dinamica aziendale gli acquisti di merce ed effettuare vendite sottocosto) aveva aumentato sconsideratamente il rischio di impresa ed aveva avuto quale conseguenza il deficit patrimoniale della società poi fallita;
- che, pertanto, l'Anitori era venuto meno all'osservanza degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio sociale, incorrendo in responsabilità anche nei confronti dei creditori sociali.

In relazione a tali argomentazioni, con le quali parte attrice addebita all'amministratore di avere posto in essere delle scelte imprenditoriali del tutto azzardate si impongono talune considerazioni.

Come già rilevato in precedenti pronunce di questo Tribunale (per tutte, cfr. sent. n.1082/17 est. Romano), è noto che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017
RG n. 81639/2014
Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 1997, n. 3652).

Infatti, gli amministratori non possono essere chiamati in responsabilità sol perché la gestione dell'impresa sociale ha avuto un cattivo esito. La valutazione sull'eventuale responsabilità giuridica dell'amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute. La sua responsabilità giuridica ben può discendere, però, dal rilievo che le modalità stesse del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.

Non può infatti prescindersi dall'ovvia considerazione che la diligenza è espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. Nel caso degli amministratori di società, come in tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume ancor più che altrove i caratteri del dovere di protezione dell'altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell'interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell'amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbe connotazioni fiduciarie (così, in motivazione, Cassazione civile sez. I, 24 agosto 2004, n. 16707).

L'attività degli amministratori, traducendosi nella gestione di un'impresa commerciale cui è connaturato il carattere professionale dell'esercizio di



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

un'attività economica organizzata (art. 2082 cc.), assume dunque i colori della professionalità che naturalmente si riverberano anche sul parametro della diligenza.

Quanto appena osservato implica anche, con ogni evidenza, la centralità che nell'operato dell'amministratore assume il profilo della fedeltà all'interesse della società da lui amministrata. E' suo dovere primario di perseguire tale interesse, sicché ogni sua azione o omissione che sia invece diretta a realizzare un interesse diverso, ed in contrasto con quello, si configura immancabilmente come violazione del dovere di fedeltà immanente alla carica.

In altre parole, l'amministratore ha solo il dovere di gestire l'impresa sociale e, più in generale, di agire con la dovuta diligenza: non ha, al contrario, l'obbligo di amministrare la società con successo economico. Se, quindi, gli amministratori hanno agito con la dovuta diligenza e, malgrado ciò, abbiano scelto di compiere operazioni imprenditoriali che si siano rivelate inopportune, il principio dell'insindacabilità nel merito delle loro scelte comporta che gli amministratori non sono responsabili per gli eventuali danni così arrecati alla società (e ciò anche se si tratta di danni che altri amministratori, più competenti, avveduti e capaci, avrebbero con certezza evitato).

Tuttavia, il principio della insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto.

La giurisprudenza ha, infatti, elaborato due particolari limiti. Il primo è che la scelta di gestione è insindacabile solo se essa è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta); il secondo è che la scelta è



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017
RG n. 81639/2014
Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

insindacabile solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre).

Con riferimento al primo profilo, è stato correttamente affermato che, se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente - se necessario, con adeguata istruttoria - i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili (in questi esatti termini, Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 2009, n. 18231. Nella specie, la Corte ha confermato la responsabilità degli amministratori di una finanziaria per le ingenti perdite subite dalla società, che ne avevano causato il fallimento: la responsabilità degli amministratori ricorreva non per la violazione di norme di legge o di clausole statutarie, ma per il mancato rispetto di un dovere generale di accuratezza imposto a chi governa un'impresa, avendo gli stessi concesso fidi sprovvisti di alcuna garanzia, ma si veda, altresì, Cassazione civile sez. I, 24 agosto 2004, n. 16707, nonché, da ultimo, Cassazione civile, Sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28669).

Si tratta, in concreto, di ripercorrere il procedimento decisionale che l'amministratore ha seguito per il compimento della scelta di gestione verificando, in particolare, se l'amministratore abbia eventualmente omissso le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, avendo riguardo alle circostanze del caso concreto e se dalle premesse siano state ricavate conclusioni che siano con esse in rapporto di coerenza e di congruità

Firmato Da: MAWNINGOFRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

logica (cfr., Cassazione civile sez. I 23 marzo 2004 n. 5718 secondo la quale se anche il giudice non può sindacare la scelta in sé, deve controllare il percorso attraverso il quale essa è stata preferita).

Sotto il secondo profilo tratteggiato, non basta che l'amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito (attraverso l'uso di risorse interne o di consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l'amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad esse: è stato correttamente osservato in dottrina che l'amministratore che abbia svolto tutte le verifiche necessarie e consultato tutti gli esperti disponibili e, nonostante ciò, effettui una scelta gestionale non razionalmente inerente alle informazioni ricevute e dannose per la società non sarà irresponsabile nei confronti della società, ma, al contrario, doppiamente responsabile, per gli inutili costi dell'informazione e per il danno arrecato.

Sulla base di tali considerazioni e principi consolidati di giurisprudenza, costantemente applicati da questo Tribunale, si deve rilevare che, nella fattispecie, in mancanza di alcuna giustificazione da parte del convenuto ex amministratore, rimasto contumace, dagli atti processuali non emerge che la scelta gestionale operata dall'Anitori, di avere incrementato a dismisura la spesa per l'acquisto di merce w di avere venduto quest'ultima sottocosto, sia stata preceduta dalle opportune verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel genere, in particolare, dall'assunzione di adeguate informazioni, quali indagini di mercato e proiezioni sull'andamento dello stesso, o da qualunque

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

altra attività preparatoria che la possa giustificare. In mancanza di tali chiarimenti, si ribadisce, non intuitivamente desumibili dagli atti processuali, la scelta gestionale in questione, in relazione agli importi investiti ed i prezzi praticati, appare priva di ogni giustificazione logica, del tutto azzardata ed inadeguata alla dimensione economica dell'impresa, alle sue risorse economiche, alla situazione di crisi del mercato agricolo; quindi, una scelta del tutto contrastante con l'interesse della società da lui amministrata e causatrice del deficit patrimoniale indicato dal curatore fallimentare e risultante nel bilancio dell'anno 2009, l'ultimo presentato dalla società *in bonis*.

Di tale danno causato dalla perdita patrimoniale dovrà essere risarcito dall'Anitori che l'ha causato con la sua gestione societaria; esso può essere quantificato in **€550.018,00** così come indicato dalla parte attrice, sulla base della differenza tra il valore complessivo della merce di cui la società disponeva, pari a complessivi €1.742.717,00 (di cui € 326.350,00, quale valore delle "Rimanenze di magazzino" ed €1.487.467,00 quale costo della ulteriore merce acquistata) e la somma di €1.186.833,00 ricavata dalla vendita sottocosto, e tenuto, altresì, conto della merce non venduta, quantificata nel bilancio 2009 in €71.100, quali rimanenze di magazzino.

Quanto a queste ultime, non essendo stata rinvenuta dal curatore né a lui consegnata alla data della dichiarazione di fallimento, alcuna giacenza di magazzino, si deve ritenere che l'ex amministratore debba rispondere anche della sottrazione di dette rimanenze e del relativo danno per società, pari ad **€71.100,00**, come emergente dal bilancio prodotto e sopra indicato.

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

Parimenti, l'Anitori, in mancanza di alcuna spiegazione al riguardo, dovrà anche rispondere

- a. del mancato reperimento e, comunque, della mancata consegna al curatore della somma di **€30.480,00**, indicata nell'ultimo bilancio depositato del 2009 come disponibilità liquide residue alla data di chiusura del 31 dicembre 2009,
- b. delle somme prelevate dal conto corrente bancario della società dal gennaio 2010 sino alla data della dichiarazione di fallimento.

Quanto alle somme indicate sub b), si impone una precisazione. Esse sono state complessivamente quantificate dalla parte attrice in complessivi € 113.085,07; invero, dagli estratti conto prodotti, taluni dei quali duplicati, si evince che i prelevamenti effettuati ed i resti sui versamenti, nel periodo dal gennaio 2010 sino alla data della dichiarazione di fallimento, ammontano complessivamente ad **€100.741,00**.

L'ex amministratore, contumace, che non ha fornito alcuna spiegazione e giustificazione sulla destinazione di tale somma complessivamente prelevata, deve essere condannato alla restituzione della stessa alla curatela.

Per tutto quanto sopra esposto, il danno complessivo causato dall'Anitori alla società ammonta a complessivi **€752.339** ed il convenuto deve essere condannato al pagamento della predetta somma in favore della curatela attrice.

Il risarcimento del danno, al quale è tenuto il convenuto, dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991). Per tale motivo, sulla somma sopra indicata spetta all'attore anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di €752.339,00 deve essere maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dal 12 febbraio 2013 (data del fallimento, che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito) alla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

Nella fattispecie non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.

Infatti, l'obbligazione risarcitoria è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo. Conformemente ai principi generali in materia di risarcimento dei danni, va di sicuro esclusa l'ipotizzabilità di un danno in *re ipsa*, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento;

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

L'evento è invece un elemento del fatto produttivo del danno ed ormai si può ritenere pacifico (Cass. SU 26972/08) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurarsi pur sempre come un danno-conseguenza e non come danno-evento; quindi anche il danno da lucro cessante deve essere provato, in base a conferente allegazione, tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale.

Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.

Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07).

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ ... va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017
RG n. 81639/2014
Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002).”.

Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in **motivazione:** “ ... Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi ‘compensativi’ ... possono ... non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso.”).

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017

RG n. 81639/2014

Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

Del resto anche la sentenza Cass. SU 1712/95 richiede la prova e l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95 : “ Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso.”).

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti intreessi, che - come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti interessi compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.

Dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva, invece, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo.

Avuto riguardo all'esito della controversia, per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, sostenute dall'attore, vanno poste a carico del convenuto soccombente e attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno pagate all'erario. Dette spese, tenuto conto della natura e del

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 3343/2017 pubbl. il 20/02/2017
RG n. 81639/2014
Repert. n. 3546/2017 del 20/02/2017

valore della controversia per il rapporto processuale in questione, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.55/14, vanno liquidate in complessivi €27.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione:

- condanna Giuseppe Anitori al pagamento, in favore della Curatela del Fall. AGRICOLA APPIA S.r.l., della somma di €752.339, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna Giuseppe Anitori al pagamento, in favore dell'erario, delle spese processuali, liquidate come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del Tribunale – Tribunale delle Imprese, in data 7 febbraio 2017

Il Presidente est.
(dott. Francesco Mannino)

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2

